



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", la quale richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

• *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta la morte di un soggetto sia cagionata per colpa.

• *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma cod. pen.)* Il reato si configura ogni qualvolta le lesioni gravi (se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo), o gravissime (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso), siano cagionate ad un soggetto per colpa, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme, ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

L'articolo 2087 del codice civile espressamente dispone: "*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*".

Fatta tale premessa, si rinvia al Documento di Valutazione del Rischio già predisposto dall'Ente in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.

2) Aree a rischio.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Ne discende che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali e potrebbero essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi già effettuata dall'Ente sulla scorta della legislazione vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. del D.Lgs. 81/08.

Come scritto, l'Ente ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di tutela di sicurezza dei lavoratori alla normativa più recente.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontiroloonlus.it - Sito Internet: www.pontiroloonlus.it

Per quanto concerne la stesura della presente parte speciale la società ha uniformato i principi in essa contenuti, in particolare a quanto attiene i fattori di rischio, alle regole presenti nel documento di valutazione di rischi (D.V.R.) che si intende, pertanto, qui espressamente ed integralmente richiamato.

3) Destinatari.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti ed amministratori dell'Ente, nonché dai fornitori e consulenti (anche medici a libera professione) dello stesso nonché da tutti coloro che, in generale, possono essere definiti destinatari del modello.

Obiettivo principale è che tali destinatari si attengano a precise regole di condotta al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale;
- norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro;
- C.C.N.L.;
- contratti sottoscritti anche da medici a libera professione;
- documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) redato ex D.Lgs. 81/08;
- procedure ed istruzioni operative adottate dall'Ente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad es.: valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute, gestione della sicurezza del lavoro e della salute, D.P.I., codice etico).
- ogni altra normativa interna adottata dall'Ente in materia o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sulla stessa.

Ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che entrino in contatto con l'Ente deve essere resa nota l'adozione del Modello e del codice etico da parte della società, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

Ciò posto, si ribadisce che costituisce interesse primario dell'Ente il rispetto di tutte le norme esistenti in tema di salute e sicurezza al fine di prevenire eventi in danno dei lavoratori.

La società si impegna ad adottare ogni regola di perizia, prudenza e diligenza elaborata dalla tecnica e dall'esperienza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E', inoltre, interesse dell'Ente imporre a tutti i soggetti che svolgono attività alle dipendenze, ovvero in nome e per conto della stessa, il rispetto delle norme esistenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il rispetto della disciplina interna elaborata dalla società a tutela dei lavoratori.

Pertanto la presente parte speciale prevede a carico dei destinatari di cui sopra l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

Conseguentemente ogni violazione inerente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sarà oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte della società, a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei comportamenti suddetti.

Tutti i destinatari del modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla società, le seguenti regole:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute sul luogo di lavoro;
- implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- osservare le disposizioni impartite dall'Ente, dai Direttori e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- segnalare immediatamente al preposto il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza ovvero l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le proprie capacità e competenze.

Nell'ambito dell'organizzazione della propria attività l'Ente ha appaltato taluni servizi a società esterne (es. servizio di preparazione pasti, pulizia, cooperativa personale infermieristico/ASA, giardinaggio, servizio smaltimento rifiuti, parrucchiera, volontari ecc...) Al riguardo si fa presente che l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 prevede specifici adempimenti al fine di maggiormente garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

In ragione di ciò l'Ente, nella persona del Presidente del CdA ovvero di un suo delegato deve:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto (attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, DURC, ovvero accertando la regolarità dell'iscrizione agli albi professionali di appartenenza);
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

Nei relativi contratti devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

L'informazione che l'Ente riserva ai destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito alle conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Tutta la documentazione relativa alle attività di informazione, formazione ed addestramento verrà conservata a cura dell'R.S.P.P. e del Direttore Sanitario e messa a disposizione dell'OdV in caso di richiesta.

L'Ente assicura che le procedure aziendali saranno costantemente monitorate ed assicura, altresì, una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi precedentemente indicati.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.

La società è tenuta a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso il rigoroso rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza già adottato in ottemperanza al D. Lgs. n. 81/01.

5) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i reati in esame sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente parte speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV ha facoltà di partecipare agli incontri e riunioni aziendali in materia di sicurezza, dei quali dovrà essere preventivamente avvertito, nonché di accedere a tutta la documentazione ed a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti;
- l'Ente istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte;
- sarà cura dell'RSPP e del Medico Competente informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Al fine di dare corretta ed effettiva attuazione ai principi sopra esposti, attraverso l'adozione di appositi protocolli, dovrà essere garantita l'informazione, la formazione, la sorveglianza sanitaria secondo i seguenti parametri:



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE
Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

a) Informazione:

- All'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della casa di riposo, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il datore di lavoro è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

b) Formazione:

- Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative. In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, deve consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta e deve essere trasmessa all'Odv.

c) Sorveglianza sanitaria.

- Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.lgs. n. 81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente nonché nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Qualora all'esito delle visite periodiche di cui al citato art. 41 comma 2 si riscontrino la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'Odv affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

d) Esposizione a fattori di rischio per la salute.

- A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal D. Lgs. n. 81/08. Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.